



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 28

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

75^a seduta: martedì 11 marzo 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
* CAMPANELLA (<i>Misto</i>)	5
REGGI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	3, 4
SERRA (<i>M5S</i>)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00702, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori, sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti.

REGGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, come è noto con la legge n. 296 del 2006 è stato chiuso il canale di reclutamento delle graduatorie permanenti, trasformate, appunto, in graduatorie ad esaurimento. Tale scelta è stata più volte confermata dal Governo e dal Parlamento e risulta coerente con l'attuale sistema di reclutamento.

I casi di inserimento di docenti nelle predette graduatorie, avvenuti successivamente alla loro chiusura, sono relativi a situazioni del tutto eccezionali di soggetti che avevano precedentemente maturato legittime aspettative.

Nell'ambito di questi casi rientrano quelli ricordati dagli onorevoli interroganti, vale a dire l'inserimento dei docenti che si erano abilitati attraverso il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione in educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, che è stato disposto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, e concretamente realizzato con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, e l'inserimento dei docenti che si erano abilitati attraverso il secondo e il terzo ciclo del medesimo percorso di formazione, disposto dall'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e poi attuato con il decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012.

Il secondo di tali interventi normativi ha previsto che i docenti interessati siano inseriti in una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento anziché nella terza fascia, come è invece avvenuto con il citato decreto-legge n. 137 del 2008. La differenza tra le due soluzioni è riconducibile non solo allo scarto temporale tra i due interventi normativi (che riguardano docenti che hanno conseguito l'abilitazione in momenti diversi), ma anche alla necessità di salvaguardare il principio, ribadito peraltro dal citato articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011,

della chiusura delle graduatorie in questione. Va poi sottolineato come l'istituzione della fascia aggiuntiva rappresenti una forma di valorizzazione del percorso formativo dei docenti che hanno frequentato il predetto corso abilitante negli ultimi anni di sua attivazione e che hanno conseguito l'abilitazione in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema di reclutamento basato sul concorso pubblico e sul tirocinio formativo attivo.

Il passaggio nella terza fascia dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, auspicato dagli onorevoli interroganti, non può essere realizzato con il decreto di aggiornamento delle graduatorie, ma richiede necessariamente un intervento normativo i cui effetti sono allo studio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si segnala, infine, che le sentenze della Corte costituzionale citate nell'interrogazione non riguardano la questione in esame, ma la diversa fattispecie delle modalità di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di Province diverse da quella di appartenenza.

SERRA (*M5S*). Onorevole Sottosegretario, le problematiche legate all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti hanno visto negli anni una serie di conferme che non hanno fatto altro che creare delle disparità. Purtroppo, infatti, esistono situazioni di grande e grave disparità.

Non posso pertanto che dichiararmi solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita, benché lei abbia spiegato come il Governo stia pensando alla definizione di un effettivo intervento normativo in materia. Tuttavia, finché non si saprà come si intende intervenire e non si forniscono elementi di chiarezza alle persone che, comunque, si sono formate, specializzate e che hanno diritto ad essere inserite in una graduatoria, non potrò considerarmi completamente soddisfatta.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-00577, presentata dal senatore Campanella e da altri senatori, sulla mancata erogazione delle borse per il diritto di studio presso l'Università degli studi di Palermo.

REGGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, sulla questione illustrata dagli onorevoli interroganti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato i dovuti approfondimenti dai quali è emerso quanto segue.

Le modalità e la tempistica del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio da parte dell'Università degli studi di Palermo, competente alla relativa riscossione, all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), sono definite attraverso accordi che vengono assunti ogni anno tra i vertici amministrativi dei rispettivi enti. Si tratta di una prassi che è da tempo in vigore tra le due istituzioni interessate e che consente all'università di regolare il trasferimento delle risorse tenendo conto delle proprie esigenze di bilancio e scongiurando situazioni di sofferenza di liquidità, a volte causate dai ritardi che si verificano nei trasferimenti dei finanziamenti statali e regionali.

Secondo quanto è stato riferito dall'università interessata, le modalità di trasferimento delle risorse concordate tra i due enti non hanno mai creato ostacoli al regolare svolgimento della funzione istituzionale dell'ERSU, né hanno inciso negativamente sul conferimento delle borse di studio agli studenti assegnatari.

In particolare, per quanto riguarda la copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2012-2013, le relative risorse, pari a complessivi euro 6 milioni 924.587,79, sono state integralmente trasferite e non si sono verificate situazioni di mancata erogazione della borsa agli studenti vincitori del concorso.

Per quanto attiene, invece, all'anno accademico 2013-2014, l'Università di Palermo ha quantificato le somme incassate, che ammontano a 6.878.564,21 milioni, e ne ha dato notizia all'ERSU con nota del 3 febbraio 2014, rinviando ai successivi accordi la definizione delle modalità e dei tempi di versamento.

La predetta università ha anche segnalato che è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo di confronto tra le due Amministrazioni al fine di tradurre la descritta prassi di erogazione delle risorse provenienti dalla tassa regionale per il diritto allo studio in un accordo formale e per definire eventualmente tempi più certi per i versamenti.

Da parte del Ministero si assicura un'attenta vigilanza della vicenda e, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione delle misure che dovessero rendersi necessarie qualora emergessero situazioni tali da prospettare un pregiudizio per il diritto allo studio degli studenti universitari.

CAMPANELLA (*Misto*). Signor Presidente, ringrazio in primo luogo il Sottosegretario per la risposta fornita. Tengo a sottolineare che i casi di disagio per gli studenti ci sono stati segnalati dalle organizzazioni degli stessi; ci piacerebbe pertanto suggerire un interessamento del Governo affinché al tavolo di concertazione e di confronto tra Regione siciliana e università potesse essere prevista anche la partecipazione di rappresentanti degli studenti (magari anche come osservatori), in modo tale da consentire loro di rendersi direttamente conto delle dinamiche poste in essere in tale contesto ed, eventualmente, suggerire dei correttivi utili a una migliore fruizione delle borse di studio.

La mia completa soddisfazione per la risposta è pertanto condizionata dalla disponibilità da parte del Governo ad accogliere questa mia ipotesi di lavoro. In conclusione mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Reggi per la sua presenza e rinvio lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, FUCKSIA, VACCIANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

il decreto ministeriale n. 53 del 2012 ha stabilito i termini per l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013. In particolare l'articolo 1, comma 1, prevede che possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del decreto ministeriale n. 44 del 2011, modificato dal decreto ministeriale n. 47 del 2011, i docenti che negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile del 2009 ha stabilito i termini per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le stesse categorie di docenti che nell'anno accademico 2008/2009 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 137 del 2008 (art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008);

considerato che, a parere degli interroganti:

la disparità tra colleghi che hanno avviato un percorso formativo con indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, causata dal mancato inserimento nella III fascia di coloro che hanno conseguito il titolo abilitante negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, pone in condizione diversa studenti iscritti al medesimo corso abilitante;

risulta illogica e fortemente discriminatoria la situazione contemplata oggi in Italia dalla normativa vigente per la quale gli abilitati in strumento musicale classe di concorso A77, in identica situazione di carriera e di titolo abilitante rilasciato al conseguimento del titolo di studio, si ve-

dono riconosciuti diversi effetti circa l'utilizzabilità del titolo per l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento solo e unicamente in relazione alla data di conseguimento del titolo stesso;

nel 2008 e nel 2009 il Ministero ha continuato ad attivare corsi abilitanti per la formazione di docenti di strumento musicale A77 con numero di accessi limitato tramite *test*;

considerato inoltre che:

gli ordini del giorno rispettivamente 9/01574-A/077, presentato dall'on. Simona Flavia Malpezzi e approvato il 31 ottobre 2013, e 9/4865-B/21, presentato dall'on. Russo e approvato alla Camera in data 23 febbraio 2012, impegnano il Governo a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza, prima dell'aggiornamento triennale previsto nel 2014, al fine dell'inserimento nella III fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, dei docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014/2015;

si sono succeduti numerosi contenziosi che hanno coinvolto l'amministrazione ed, inoltre, con le sentenze n. 168 del 2004 e n. 41 e n. 242 del 2011 la Corte costituzionale si è espressa dichiarando il sistema delle «code» anticostituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ristabilire una condizione.

(3-00702)

CAMPANELLA, BOCCHINO, CIOFFI, MORRA, PUGLIA, PEPE, SERRA, SIMEONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il sistema italiano del DSU (diritto allo studio universitario) è basato sulla tassa regionale pagata dagli studenti all'atto dell'iscrizione, sui contributi regionali e sul fondo integrativo statale;

la normativa sul DSU, facente originariamente capo alla legge n. 390 del 1991 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che definivano tipologie e modalità dei benefici, specificando l'entità delle borse di studio e le tipologie di servizi offerti e delineando i criteri di accessibilità per gli stessi, ha subito una revisione sostanziale nel corso della XVI Legislatura, tramite il decreto legislativo n. 68 del 2012;

ai sensi della legge regionale siciliana n. 20 del 25 novembre 2002, l'università degli studi di Palermo è delegata dalla Regione Siciliana alla riscossione della «tassa regionale per il diritto allo studio», finalizzata esclusivamente all'erogazione delle borse di studio agli studenti universitari partecipanti al concorso bandito e gestito dall'Ersu di Palermo, ente regionale per il diritto allo studio universitario;

l'importo della «tassa per il diritto allo studio» per gli studenti universitari residenti in Sicilia ammonta a 140 euro per ciascuno studente e il

pagamento della tassa è obbligatorio per l'iscrizione all'università, pertanto l'università degli studi di Palermo entro il mese di novembre 2012 avrebbe dovuto riscuotere, per conto della Regione Siciliana, sulla base del numero degli iscritti, l'importo di circa 7 milioni di euro, relativo all'anno accademico 2012/2013 e finalizzato unicamente al pagamento dei vincitori del concorso per le borse di studio gestito dall'Ersu di Palermo;

secondo quanto denunciato da diverse associazioni studentesche nonché dagli stessi studenti universitari su alcuni *social network*, alla data odierna, risulterebbe versato all'Ersu di Palermo soltanto circa 1,8 milioni di euro, non consentendo, perciò, il saldo della borsa di studio a tutti gli studenti universitari vincitori del concorso per le borse di studio 2012/2013 il cui termine di pagamento del beneficio economico era, invece, prefissato dal bando di concorso entro il 30 giugno 2013, in linea con i dettami previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 che regola la materia a livello nazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata erogazione all'Ersu da parte dell'università degli studi di Palermo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al riguardo, anche al fine di verificare le possibili responsabilità relative ad eventuali errori, omissioni e abusi che stanno gravemente danneggiando gli studenti universitari che non vedono garantito il diritto allo studio, nonostante l'esistenza delle risorse finanziarie necessarie costituite proprio attraverso il pagamento di una tassa pendente sulle famiglie di tutti gli studenti universitari, riscossa nel novembre 2012 e ancora giacente, dopo 10 mesi, nelle casse dell'università stessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere, anche tramite un eventuale confronto con le rappresentanze di riferimento, al fine di ovviare alle criticità evidenziate garantendo la copertura dovuta e necessaria delle borse di studio 2012/2013 bandite dall'Ersu di Palermo così accreditando tutte le somme dovute;

quali iniziative inoltre intenda adottare al fine di evitare che anche per l'anno accademico 2013/2014 abbiano a verificarsi le analoghe situazioni, vigilando affinché l'università degli studi di Palermo versi immediatamente all'Ersu le somme riscosse dagli studenti entro novembre 2013, quale tassa per il diritto allo studio 2013/2014 e finalizzata esclusivamente al pagamento delle borse di studio.

(3-00577, già 4-01053)